

Comune di Scarnafigi (Cuneo)

**ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 08/10/2024**

**VARIANTE PARZIALE AL PRGC N. 20 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMI 5 E 7 DELLA LEGGE REGIONALE 56/77 - APPROVAZIONE DEFINITIVA**

.....omissis ....

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO**

- che il Comune di Scarnafigi è dotato di P.R.G. approvato con delibera della Giunta Regionale D.G.R. n. 45-11205 del 02/08/1996 e successive varianti regolarmente approvate;
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
  - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
  - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
  - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
  - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
  - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno

della relazione;

- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 3.376 ab.;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
  - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di  $\pm 0,5$  mq/ab corrispondente a mq 1.688 (ab 3.376 x 0,5), ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate una variazione totale pari a mq. + 1.161 e dunque rientrando nel limite imposto dalla L.U.R. Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti. Pertanto, le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
  - punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 3.376 ab. che non ha subito incrementi;
  - punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive, terziarie e estrattive. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, non si apporta alcun ampliamento di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere invariata (vedasi schema riassuntivo);

Essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq. 314.139, l'incremento ammesso del 6% risulta pari a mq. 18.848,3. Ne sono già stati sfruttati con le precedenti varianti parziali mq. 11.073 ottenendo, dunque, una dotazione ancora disponibile di mq. 7.775,3 (18.848,3 - 11.073).

Relativamente alle aree terziarie, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche alla Superficie Territoriale. Pertanto, la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere invariata.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree terziarie pari a mq 3.377, l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 202,6. Con le precedenti varianti non sono state effettuate modifiche interessanti tale settore, quindi, rimangono ancora a disposizione mq. 202,6 per future esigenze di settore.

Relativamente alle aree estrattive, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche alla Superficie Territoriale. Pertanto, la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere invariata.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree estrattive pari a mq 94.812, l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 5.688,7. Ne sono già stati sfruttati con le precedenti varianti parziali mq. 4.799 ottenendo, dunque, una dotazione ancora disponibile di mq. 889,7 (5.688,7 - 4.799).

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

#### **TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5**

VARIANTE STRUTTURALE 2011	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)	S.T. aree Produttive	S.T. aree terziarie	S.T. aree estrattive
	3.376			

	Variazione Servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	314.139 mq	3.377 mq	94.812 mq
			0,06	0,06	0,06
	<b>1.688 mq</b>	<b>mc</b>	<b>18.848,3 mq</b>	<b>202,6</b>	<b>5.688,7 mq</b>

Varianti parziali	aree servizi mq.	Aree residenziali mc.	aree produttive Sup.Ter. mq.	aree terziarie Sup.Ter. mq.	aree estrattive Sup.Ter. mq.
VP10	/	/	/	/	+ 4.799
VP11	/	/	+ 4.235	/	/
VP12	+ 808	/	/	/	/
VP13	/	/	+ 2.688	/	/
VP14	/	/	+ 1.150	/	/
VP15	/	/	/	/	/
VP16	/	/	/	/	/
VP17	/	/	+ 3.000	/	/
VP18	+ 582	- 582	/	/	/
VP19	- 229	- 9.125	/	/	/
VP20	/	/	/	/	/
<b>TOTALE MODIFICHE</b>	<b>+ 1.161</b>	<b>- 9.707</b>	<b>+ 11.073</b>	<b>/</b>	<b>+ 4.799</b>
<b>RESIDUO A DISPOSIZIONE</b>	<b>+ 527 mq</b>	<b>9.707 mc</b>	<b>ST a disposizione: 7.775,3 mq</b>	<b>202,6 mq</b>	<b>889,7 mq</b>
	<b>- 2.849 mq</b>	<b>+ increm. 4%</b>			

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- che il Comune di Scarnafigi con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 91 del 17/10/2023 ha individuato ai sensi dell'art 5 L.R. 13/23, ha istituito, in forma associata con i Comuni di Lagnasco e Manta individuando presso i rispettivi uffici l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti alla Variante Parziale nr. 20;
- che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si prevede di consultare il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;

- che il progetto preliminare è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/07/2024 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;
- che, con determina dirigenziale n. 1343 del 07/08/2024 la Provincia di Cuneo-Settore Presidio del Territorio – Ufficio Pianificazione Territoriale ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, con nota prot. 72514 del 08/08/2024, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice \_ Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, con nota prot. 102315 del 02/08/2024 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento non rilevando criticità;
- con verbale in data 21 agosto 2024 l’Organo Tecnico, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale n. 1343 del 07/08/2024 dettando un’osservazione da considerare quale osservazione di cui al c.7, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti pubblici/privati sul progetto preliminare;
- che per concludere l’iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre all’osservazione pervenuta ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;
- che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. dedicando apposito capitolo all’interno della Relazione di Variante;

### **VISTO**

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l’art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 della D. Lgs. 267/00;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI RESI IN FORMA PALESE, IL CUI ESITO VIENE ACCERTATO;

### **DELIBERA**

